



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4826 del 2015, proposto dalla società Gruppo Sam s.r.l. (Gruppo Servizi Ambienti Metropolitan), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Ausiello e Massimo Caiano;

contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Masucci, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13;

Scala Enterprise s.r.l., non costituitasi in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 01061/2015, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di portierato ai distretti di acerra e casalnuovo - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ASL Napoli 2 Nord;

Vista la impugnata ordinanza cautelare n.1061 del 29.5.2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Napoli, Sez. V^), di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori costituiti;

Visto l'art.8 del C.S.A.;

Considerato

- che tale disposizione prescriveva l'applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia, facendo obbligo all'aggiudicataria di applicarlo sotto comminatoria della revoca dell'aggiudicazione;

- che sembra che l'aggiudicataria non abbia rispettato tale prescrizione; e che in sede di verifica delle anomalie delle offerte anche l'Amministrazione la abbia disattesa;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare sia assistito da sufficiente fumus boni juris; e che l'esecuzione del provvedimento impugnato cagionerebbe all'appellante un grave pregiudizio;

Ritenuto, in definitiva, che l'appello cautelare meriti accoglimento; ma che sussistono giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello (nel Ricorso n. 4826/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)